

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **185/2002** (ECLI:IT:COST:2002:185)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VARI** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del **12/03/2002**; Decisione del **06/05/2002**

Deposito del **10/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **15/05/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26918**

Atti decisi:

N. 185

ORDINANZA 6 - 10 MAGGIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 19 del 15 maggio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso, con ordinanza emessa l'11 aprile 2001, dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra Zanon Paola e il Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPDAP nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Maria Ravano Marini per l'INPDAP e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da una dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro e l'INPDAP, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione e la condanna dell'INPDAP a corrisponderla, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), "nella parte in cui, modificando l'art. 68, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti al giudice ordinario".

Considerato che, secondo il giudice remittente, mentre il citato art. 68, come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, faceva salva la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, l'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998, attribuendo al giudice ordinario le controversie di lavoro senza eccettuare le controversie pensionistiche già rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti e, quindi, devolvendole al giudice ordinario, avrebbe ecceduto dai limiti della delega di cui all'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

che, in considerazione della natura regolatrice della giurisdizione attribuita all'art. 29 citato e del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la sua abrogazione ad opera del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta in linea di principio un nuovo giudizio di rilevanza da parte del remittente;

che l'affermazione del giudice remittente che solo l'espressa salvezza contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, aveva l'efficacia di mantenere ferma la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è dovuta ad una lettura incompleta e metodologicamente non corretta della normativa in materia;

che il giudice remittente, infatti, ha ommesso di valutare che l'espressa affermazione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti era correlativa all'altrettanto espressa indicazione delle controversie previdenziali ed assistenziali come rientranti tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario;

che, adottata dal legislatore del 1998 una tecnica legislativa diversa con la scomparsa dell'elenco dettagliato dei tipi di controversie devolute al giudice ordinario, non vi era più ragione di far salve le attribuzioni della Corte dei conti;

che, soprattutto, il giudice remittente non ha tenuto presente l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), il quale regola lo svolgimento dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti presupponendone con ciò la giurisdizione;

che il giudice a quo è incorso quindi in errore sul presupposto interpretativo, ritenendo che la norma impugnata abbia attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

che la questione è pertanto manifestamente infondata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.